

Disposizioni sulle sanzioni amministrative dell'Accademia di architettura

Richiamato l'art .50 dello Statuto dell'Università della Svizzera italiana, il quale stabilisce che:

“1 Le facoltà possono decidere per motivi disciplinari la sospensione di studenti dal semestre in corso e prevedere altre sanzioni minori nei propri regolamenti organizzativi.

2 L'espulsione di uno studente può essere decisa dal Consiglio dell'Università per grave mancanza disciplinare o per indegnità.”,

sono passibili di sanzioni amministrative minori:

- a) il mancato pagamento della tassa;
- b) la mancata pulizia del posto di lavoro in modellistica ;
- c) l'utilizzo illecito degli strumenti informatici ;
- d) il danneggiamento di materiale messo a disposizione al singolo studente o preso personalmente in prestito ;
- e) il danneggiamento o la perdita di materiale o mobilio da parte di un gruppo d'atelier;
- f) il mancato rispetto delle norme d'utilizzo degli accessi ;
- g) l'inosservanza del divieto di fumare ;
- h) la negligenza nell'utilizzo delle attrezzature ;
- i) ripetute infrazioni o infrazioni più gravi.

Le sanzioni amministrative previste sono:

1. l'ammonimento;
2. il ritiro della tessera d'accesso per un lasso di tempo da uno fino al massimo quindici giorni durante il semestre e per un mese dopo la fine del semestre / oltre il semestre, in particolare nei casi f), g) e h);
3. la sospensione dell'account e-mail o/e dell'account informatico: per un lasso di tempo da uno fino al massimo trenta giorni o fintanto che perdura la causa della sanzione, in particolare simile misura è prevista nei casi a),c),f) e ;
4. l'indennizzo dei costi causati: solitamente tramite addebito sul conto cauzione, in particolare nei casi b), d), e) ed h); per b) e g) l'importo ammonta a 30-50 CHF;nel caso e) gli studenti del gruppo rispondono solidalmente del danno ed i costi di risarcimento, ripartiti in parti uguali, saranno posti a carico dei singoli;
5. una tassa amministrativa fino a CHF 50.- in caso di ripetuti richiami.
6. il rifiuto d'iscrizione agli esami, in particolare nel caso a);
7. il rinvio davanti al Consiglio dell'Accademia, in particolare nel caso i).

Le presenti disposizioni, approvate dal Consiglio dell'Accademia nella sua seduta del 7 novembre 2007, entrano immediatamente in vigore.

Antoine Turner
Amministratore
5.11.2007

Valentin Bearth
Direttore